



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Giustizia

nel procedimento disciplinare n. 5S/2017

a carico di Samuele Monitto (tessera FIG n. 225384)

* * *

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori (con competenza territoriale per Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Sud e Sicilia),

Premesso che

- 1) A seguito dell'invio, in data 18 maggio 2017, di rapporto informativo da parte della Commissione Sportiva de Il Picciolo Golf Club, nella persona del sig. Matteo Pistarà, è stato avviato procedimento disciplinare nei confronti del tesserato Samuele Monitto (nato il 18 agosto 2000, Tessera FIG 225384) per l'illecito commesso in occasione della gara "Miceli Golf Cup 2017", del 14 maggio 2017, presso lo stesso circolo Il Picciolo Golf Club.
- 2) Secondo il citato rapporto, il minore Samuele Monitto aveva alterato fisicamente lo *score* di gara e presentato lo stesso con punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente ottenuto per completare il gioco in tre buche, per un totale di cinque colpi in meno rispetto a quelli effettivamente occorsi. In particolare, dagli atti allegati al rapporto informativo, tra i quali una dichiarazione scritta resa dal minore Samuele Monitto, che ammetteva le proprie responsabilità, emergeva la configurazione di un illecito sportivo ai sensi del Regolamento di Giustizia.
- 3) In relazione a quanto precede, con provvedimento del 19 maggio 2017, emesso da questo Giudice Sportivo ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di Giustizia, era contestato al minore Samuele Monitto, l'illecito di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a), Reg. Giust., per aver alterato fisicamente lo *score*, con dolo, dopo la lettura/conferma dei punteggi intercorsa con il marcatore al

termine delle 18 buche e prima della consegna dello stesso *score* alla Segreteria.

4) Nello stesso provvedimento era fatto presente all'incolpato che: **(i)** ove, all'esito del procedimento, fosse stata accertata la commissione dell'illecito, la sanzione applicabile sarebbe stata determinata in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lett. a), Reg. Giust. – che prevede quale sanzione edittale per l'illecito contestato, la squalifica "*per un periodo da diciotto mesi alla radiazione*" – tenuto anche in considerazione il disposto di cui all'art. 21 comma 3, di riduzione della sanzione per i soggetti minorenni; **(ii)** egli aveva la facoltà di richiedere l'emissione del decreto sanzionatorio ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento di Giustizia: nel qual caso la sanzione irrogata con detto decreto sarebbe stata quella della squalifica temporanea per un periodo di 8 mesi; **(iii)** l'eventuale richiesta di emissione del decreto sanzionatorio avrebbe comportato la rinuncia al diritto di appellare detto provvedimento innanzi a qualsiasi Organo di Giustizia Superiore.

5) Con comunicazione e-mail del 29 maggio 2017 inviata da parte del signor Ferdinando Monitto, esercente la patria potestà sul minore Samuele Monitto, era trasmessa richiesta di emissione del decreto sanzionatorio.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori, preso atto della richiesta nell'interesse del minore Samuele Monitto, con il presente

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Giustizia, commina al tesserato Samuele Monitto (nato il 18 agosto 2000, Tessera FIG 225384), la sanzione della

SQUALIFICA TEMPORANEA

per un periodo di **otto mesi** a partire dal 14 maggio 2017, data dalla quale risulta che il tesserato si è autosospeso volontariamente da ogni competizione federale.

Si comunichi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Roma, 30 maggio 2017

Avv. Andrea D'Onghia

Giudice Sportivo dei Minori

